



STATUTO

DEL COMUNE DI CASTELLO – MOLINA DI FIEMME

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22.08.2006.
- Modifiche agli articoli 23, 33 e 68, in adeguamento alla L.R. n. 1/2013, approvate con delibere C.C. n. 31 dd. 22/09/2014 e 32 dd. 23/09/2014. Modifiche in vigore dal giorno 13.11.2014.
- Ulteriori modifiche al preambolo ed agli articoli 1,3,4,6,7,9,14,15, 18 bis (nuovo), 19,20,23,30,31, 32 (abrogato), 42, 47, 48, 57 e 69 anche in adeguamento alla L.R. n. 11/2014, approvate con delibera C.C. n. 54/2015. Modifiche in vigore dal giorno 11.02.2016.

PREAMBOLO.....	5
* CENNI STORICI SUL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME *	5
ANALISI E PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE	6
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	7
ART. 1. IDENTIFICAZIONE	7
ART. 2. TERRITORIO, SEDE E STEMMA.....	7
ART. 3. AUTONOMIA COMUNALE.....	7
ART. 4. FINALITA'	7
ART. 5. CULTO	8
ART. 6. INFORMAZIONE	9
TITOLO II - PARTECIPAZIONE –.....	10
ART. 7. NOZIONE.....	10
ART. 8. REGOLAMENTO	10
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	10
ART. 9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE.....	10
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	11
ART. 10. CONSULTAZIONE POPOLARE	11
ART. 11. CONSULTE E CONFERENZE.....	11
ART. 12. CONSIGLIO DELLE DONNE.....	12
ART. 13. COMITATO DEGLI ANZIANI	12
ART. 14. CONSIGLIO DEI GIOVANI.....	12
CAPO III – REFERENDUM	13
ART. 15. NORME GENERALI	13
ART. 16. ESCLUSIONI	13
ART. 17. NORME PROCEDURALI	14
ART. 18. REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO	14
ART. 18. BIS REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO	14
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI.....	15
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO.....	15
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	15
ART. 19. ATTRIBUZIONI	15
ART. 20. CONVOCAZIONE.....	15
ART. 21. CONSIGLIERE INCARICATO	16
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	16
ART. 22. ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO.....	16
ART. 23. COMPOSIZIONE.....	16
ART. 24. CONSIGLIERE DELEGATO	17
ART. 25. MOZIONE DI SFIDUCIA.....	17

SEZIONE III - IL SINDACO.....	17
ART. 26. ATTRIBUZIONI E FUNZIONI	17
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	18
ART. 27. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	18
ART. 28. GRUPPI CONSILIARI.....	18
ART. 29. IL CONSIGLIERE COMUNALE	19
ART. 30. COMMISSIONI.....	19
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO.....	20
ART. 31. NORME GENERALI	20
ART. 32. PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE.....	20
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI.....	21
ART. 33. PRINCIPI.....	21
ART. 34. ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'	21
TITOLO V – GARANZIE.....	22
ART. 35 OPPOSIZIONE E RICORSI.....	22
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO.....	23
ART. 36. IL DIFENSORE CIVICO	23
ART. 37. ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO.....	23
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	24
ART. 38. PRINCIPI.....	24
ART. 39. FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	24
ART. 40. ORGANIZZAZIONE	24
ART. 41. ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO	25
ART. 42. ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE.....	25
ART. 43. IL SEGRETARIO COMUNALE.....	26
ART. 44. PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO.....	27
ART. 45. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.....	27
TITOLO VII - ATTIVITA'	28
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	28
ART. 46. ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI.....	28
ART. 47. CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI	28
ART. 48. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI.....	28
ART. 49. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI.....	29
ART. 50. FORME DI PUBBLICITA'	29
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA.....	29
ART. 51. I REGOLAMENTI	29
ART. 52. LE ORDINANZE	29

ART. 53. SANZIONI AMMINISTRATIVE	30
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	30
ART. 54. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	30
ART. 55. ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	30
ART. 56. REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO.....	30
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....	31
ART. 57. PRINCIPI.....	31
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA	32
ART. 58. LINEE PROGRAMMATICHE	32
ART. 59. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO.....	32
ART. 60. GESTIONE - CONTROLLO.....	32
ART. 61. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	33
ART. 62. SERVIZIO DI TESORERIA	33
ART. 63. IL REVISORE DEI CONTI.....	33
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	34
ART. 64. PRINCIPI.....	34
ART. 65. NORME PROCEDURALI	34
ART. 66. TARIFFE	35
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	36
ART. 67. REVISIONI DELLO STATUTO.....	36
ART. 68. NORME TRANSITORIE	36
ART. 69. DISPOSIZIONI FINALI.....	36

PREAMBOLO

*** CENNI STORICI SUL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME ***

Le radici storiche del Comune di Castello - Molina di Fiemme affondano nel terreno preparato dalla millenaria presenza di libere genti, che da tempi immemorabili abitarono tutto il territorio di Fiemme. Ciò è confermato dagli insediamenti di Valaverta presso Ziano, di Sottopedonda a Tesero e di Zelor presso l'abitato di Castello di Fiemme. Gli scavi archeologici ne hanno dimostrato l'esistenza fin dall'Età del Bronzo.

"Zelor", in particolare, appare abitato stabilmente almeno a partire dal V-VI secolo d.C. per poi sparire progressivamente.

Al tempo della migrazione dei popoli (V-VII sec. d.C.), le popolazioni di origine retico-romana vennero in contatto con popolazioni di origine germanica; in questo periodo ha luogo la migrazione degli abitanti di Zelor verso ovest, formando il primo nucleo del paese di Castello.

Nel corso dell'Alto Medioevo si delineano a Castello due entità politico-amministrative: la "Degania" formata da gruppi familiari costituiti o influenzati da elementi di ceppo germanico e la "Villa" formata dai gruppi familiari autoctoni.

L'organizzazione della "Degania" comprendeva anche gli insediamenti di Capriana, Valfloriana, Stramentizzo e delle "Case arimanne", sparse qua e là nella Valle di Fiemme; gradualmente si trasformò in "Giurisdizione" o "Contea di Castello".

La "Villa di Castello", invece, continuò a fare parte della Comunità di Fiemme a tutti gli effetti, politici e civili.

Per gli appartenenti alla "Degania", nel 1605 Massimiliano d'Asburgo, nella sua qualità di Conte del Tirolo, approva con proprio sigillo la riforma delle osservanze e consuetudini, fino a quel momento tramandate a voce.

Per gli appartenenti alla "Villa" o "Regola di Castello", come per gli altri vicini della valle, La Comunità di Fiemme nel 1615 rinnova a sua volta il proprio Statuto.

Tanto il "Degano" come il "Regolano", rappresentanti rispettivamente dei due gruppi di cittadini, vengono eletti democraticamente dai capifamiglia.

Tale diversità di appartenenza cessa con le vicende della Rivoluzione Francese e delle guerre napoleoniche, dopo le quali Castello assume l'organizzazione politico-amministrativa ed il nome del "Comune".

Se il nucleo storico di Castello può quindi vantare origini antiche, Molina è invece un paese relativamente recente, sorto ed ingranditosi intorno a due antichi mulini, detti del "Giacco Maros" e del "Ziperian", che si trovavano sul rio Predaia e nei quali si macinava il grano coltivato nella piana di Castello.

Più antico è l'abitato di Predaia: già nel 1314 esisteva infatti la casa abitata dal custode dei cani da caccia del Vicario del Comitato di Castello. Anche i due mulini del "Toneto", siti accanto all'antica e signorile casa dei Saracini di Trento, rimasero sotto la giurisdizione di Castello fino al 1777.

A partire dal XVIII secolo, l'abitato di Molina si ingrandisce progressivamente, grazie ad un forte sviluppo del settore artigianale - lavorazione del legno e della creta -, che prospera sfruttando l'energia idrica del torrente Avisio, del rio Cadino e del rio Predaia. Aumentano gli insediamenti di famiglie provenienti da Castello

e da altri centri, tanto che all'inizio del secolo scorso, Molina insieme a Predaia e Stramentizzo, arriva ad avere un numero di abitanti superiore all'antica sede di Castello.

Di origini antiche era anche il paese di Stramentizzo. I primi nuclei, i tre masi Ponte, Piazza e Ronco, risalgono al 1200 circa. Comune autonomo per un certo periodo, nel 1925 Stramentizzo fu aggregato d'imperio al Comune di Castello e nel 1948 fu accolto nel nesso della Comunità di Fiemme. Il vecchio paese, già parzialmente incendiato e distrutto nel 1945 a causa degli eventi bellici, successivamente ricostruito, venne definitivamente demolito nel 1956 a seguito della costruzione della diga nella "forra dei Camini" che diede origine al lago artificiale. Gli abitanti si trasferirono in parte nei centri vicini; alcuni vollero ricostruire le loro case in località Scales, dove sorse così il nuovo paese di Stramentizzo.

Nell'anno 1973 il Comune, fino ad allora "Comune di Castello di Fiemme", a seguito di referendum popolare, assume l'attuale denominazione di "Comune di Castello-Molina di Fiemme".

****ANALISI E PROSPETTIVE SOCIO-ECONOMICHE****

Fino agli anni sessanta del secolo scorso, l'economia era in netta prevalenza di tipo artigianale, supportata peraltro già allora da un'impreditoria turistico-alberghiera, dall'attività agro-silvo-pastorale con produzione finalizzata ad uso e consumo familiare e dalle rimesse di emigrati in Svizzera, Germania, Canada e Australia.

Le attività produttive riguardavano in particolare la lavorazione del legno (boscaioli, carrettieri e segantini); la produzione di imballaggi, di souvenir, di mobili in legno; l'estrazione e la lavorazione dell'argilla, con produzione di tegole e coppi.

Il fenomeno dell'emigrazione è scomparso da anni; attualmente va accentuandosi un fenomeno di immigrazione, sia a scopo lavorativo (in modo particolare: attività di manovalanza edile e personale stagionale alberghiero), sia a scopo residenziale. Le fonti economiche sono sufficientemente diversificate: turismo, artigianato, zootecnia, lavorazione del legno, produzione e lavorazione di inerti (ghiaia e sabbia).

Sono state via via valorizzate le risorse naturali: il bosco, inteso sia come fonte di lavoro e di reddito, ma anche come luogo di benessere e ricreativo, le risorse idriche (produzione di energia e pesca), la neve (piste da fondo).

Il controllo e la valorizzazione delle nostre bellezze naturali e paesaggistiche: area di Brozìn, Arodolo, il parco di Piazzol, la Val Cadino, le rive del lago di Stramentizzo, ecc., di quelle architettonico – culturali: Dos Zelor, dosso della chiesa di S. Giorgio, capitelli, affreschi, i centri storici, un'attenzione particolare alla difesa di beni primari: aria ed acqua in primo luogo, la valorizzazione delle attività locali, la possibile conservazione in loco del valore aggiunto generato dal turismo, un misurato sviluppo delle aree artigianali, non disgiunto da altrettanta attenzione alla salvaguardia delle aree agricole sono e devono rimanere obiettivi primari per il futuro, quali concrete opportunità di sviluppo per la nostra comunità. Obiettivi altrettanto importanti, per quanto attiene la vita di comunità, dovranno restare il sostegno all'Associazionismo, ancor'oggi diffuso ed attivo, nelle sue varie espressioni: sociale, assistenziale, sportivo, culturale; la difesa dei servizi pubblici già presenti e l'eventuale loro potenziamento.

TITOLO I - Principi fondamentali

ART. 1. IDENTIFICAZIONE

1. Il Comune di Castello - Molina di Fiemme, situato in Val di Fiemme, è composto dalle frazioni di Castello, Molina, Predaia e Stramentizzo, comprendendo tutto il territorio catastale ad esso intestato, oltre al territorio catastale di Stramentizzo. Confina con i territori dei Comuni di Pieve Tesino, Telve Valsugana, Valfloriana, Anterivo, Carano e Cavalese ed opera nel nesso della Magnifica Comunità di Fiemme e della Comunità territoriale della Val di Fiemme.

ART. 2. TERRITORIO, SEDE E STEMMA

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Castello - Molina di Fiemme, il territorio e la comunità.
2. La sede del Comune è in Castello.
3. Lo stemma del Comune di Castello - Molina di Fiemme raffigura il mulino d'oro ad acqua, composto da una casa con porta, da canale in legno per trasporto dell'acqua e da ruota esterna, sormontato in capo da castello d'oro torricellato fondato su un monte verde.

Il mulino ad acqua è elemento identificativo della frazione di Molina, mentre il castello è elemento identificativo della frazione di Castello.

Il tutto accompagnato dagli ornamenti dell'araldica comunale, la corona civica.

Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone, nonchè la loro riproduzione, sono disciplinate con norme regolamentari.

ART. 3. AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Castello - Molina di Fiemme è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale; cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle Leggi e dal presente Statuto.
3. Uniforma la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della Comunità territoriale della Val di Fiemme, della Provincia Autonoma, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea.

ART. 4. FINALITÀ

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura, religione ed opinione politica nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Può attivare forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane

e straniera. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.

3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

4. Si adopera a favorire:

- a) l'ordinata convivenza sociale e civile;
- b) la parità giuridica, sociale ed economica tra donne e uomini, assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
- c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitano il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- d) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza;
- e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- f) la tutela della famiglia nelle sue diverse espressioni;
- g) la realizzazione dei diritti dei disabili, dei disadattati, dei sofferenti nella mente e nelle relazioni anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
- h) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità ed un uso delle risorse ambientali attento anche alle esigenze delle generazioni future ed una sempre migliore vivibilità dei centri abitati;
- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- l) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un'efficiente sistema di servizi pubblici;
- m) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
- n) la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- o) una adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini;
- p) il sostegno e la valorizzazione del volontariato e delle libere associazioni;
- q) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
- r) la salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio;
- s) la piena collaborazione con le altre comunità locali e gli altri Comuni, con la Comunità territoriale della Val di Fiemme e con la Magnifica Comunità di Fiemme, nel cui nesso il Comune di Castello - Molina di Fiemme opera, allo scopo di conseguire progressiva e concreta attuazione dei dettami costituzionali che riconoscono e promuovono le autonomie locali.

ART. 5. CULTO

1. Il Comune di Castello Molina di Fiemme riconosce la libertà di culto da parte di tutte le religioni organizzate e riconosciute secondo i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il Comune riconosce l'importanza della Chiesa Cattolica Romana in quanto collegata alle tradizioni storiche e

culturali della popolazione locale; riconosce, inoltre, le cerimonie collegate al diffuso sentimento religioso della propria popolazione anche mediante la partecipazione, ove possibile, in veste ufficiale in occasione delle principali cerimonie religiose.

ART. 6. INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali assicurando, anche attraverso il proprio sito internet, un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli enti controllati.

TITOLO II - Partecipazione –

ART. 7. NOZIONE

1. Il Comune di Castello - Molina di Fiemme promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, nonché le associazioni culturali e sportive, anche con la messa a disposizione di beni e servizi o con altre forme di sostegno reale.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività di lavoro o di studio o comunque abbiano un legame serio ed affettivo con la comunità;
 - c) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - d) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - e) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate (ad es.: i proprietari di case per vacanza).
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

ART. 8. REGOLAMENTO

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne e del Consiglio dei giovani;
 - b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a) richiesta di informazioni: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione: la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta: la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco, il quale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 10. CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di almeno due associazioni aventi sede nel Comune.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

ART. 11. CONSULTE E CONFERENZE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperativistiche, il Comune sostiene ed organizza a livello di frazioni assemblee ed altri incontri pubblici.
2. Il Sindaco, a tal fine, annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le

scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

3. Il Comune, inoltre, può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

ART. 12. CONSIGLIO DELLE DONNE

1. Il Comune, attraverso il Consiglio delle donne, promuove il ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi.

2. Il Consiglio delle donne è composto dalle donne elette nel Consiglio comunale, dalle componenti la Giunta comunale e da ulteriori tre donne designate dai gruppi e dalle associazioni presenti nel Comune.

3. Il Consiglio delle donne promuove azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne contribuendo allo sviluppo della loro identità e interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro.

4. Il Consiglio delle donne esprime parere sugli atti che gli sono sottoposti dal Consiglio comunale e dalla Giunta.

ART. 13. COMITATO DEGLI ANZIANI

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva degli anziani alla politica comunale, riconoscendo il Comitato degli Anziani, istituito per promuovere il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni.

2. Il Comitato degli anziani è formato da sette componenti, di cui i due Presidenti pro tempore dei Circoli anziani di Castello e Molina di Fiemme quali membri di diritto ed i restanti cinque designati dai gruppi e dalle associazioni presenti nel Comune, di cui almeno quattro con più di sessantacinque anni di età.

3. Il Comitato può sottoporre al Consiglio comunale ed alla Giunta proposte volte rendere migliore la vita degli anziani nel Comune.

4. Il Consiglio comunale e la Giunta possono richiedere l'espressione di pareri al Comitato degli Anziani.

ART. 14. CONSIGLIO DEI GIOVANI

1. Il Comune, attraverso il Consiglio dei giovani, valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

2. Il Consiglio dei giovani è composto da nove rappresentanti designati dalle associazioni giovanili presenti nel territorio ed aventi un'età non inferiore ai quattordici anni.

3. Il Consiglio, in particolare, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte d'intervento anche per ottimizzare ed integrare le loro iniziative ed attività con quelle di giovani di Comuni vicini. Il Consiglio dei giovani collabora con le scuole e le altre istituzioni ubicate nel Comune per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, della ludopatia, nonché alla promozione della cultura della legalità.

4. Il Consiglio dei giovani può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale ed alla Giunta con

particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentito in ordine ai progetti che riguardano direttamente i giovani.

CAPO III – REFERENDUM

ART. 15. NORME GENERALI

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale ed alla Giunta.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in attuazione dell'art. 7 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da un comitato promotore composto da almeno cinque cittadini; in questo ultimo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. In caso di consultazioni che riguardino una frazione, il numero di sottoscrizioni richiesto deve essere pari almeno al 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale residenti nella frazione interessata. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni è pari a centoottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 30 per cento degli aventi diritto al voto.
- 5 bis. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro un mese dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

ART. 16. ESCLUSIONI

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di due quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza e la gestione con altri Enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

ART. 17. NORME PROCEDURALI

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum corredata dalle necessarie sottoscrizioni, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la valutazione di ammissibilità di cui al comma 2, il Sindaco indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

ART. 18. REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

1. Il referendum consultivo e il referendum propositivo sono finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum consultivo o quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

ART. 18. BIS REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO

1. Il Comune riconosce il referendum confermativo, quale strumento di diretta partecipazione alle scelte operate dal Consiglio comunale in ordine alle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamento imposto dalla legge. Si fa rinvio, in proposito, a quanto previsto dall'art. 69, comma 2.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19. ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - c) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (lavori + somme a disposizione dell'Amministrazione) o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - d) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera c), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi o esecutivi;
 - e) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
 - f) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera ed i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 20. CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno, nel rispetto della disciplina regolamentare in vigore. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è trasmesso ai Consiglieri con le modalità previste dal successivo art. 47.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri ed alla eventuale comunicazione in

ordine alla composizione della Giunta comunale.

4. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale sono resi disponibili o accessibili in conformità alla vigente normativa, secondo le modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 21. CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Periodicamente e comunque al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

ART. 22. ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono, peraltro, parteciparvi su invito, per consultazioni, il Revisore dei Conti, il Consigliere delegato, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni nonché funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili per le deliberazioni.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

ART. 23. COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

2. bis Gli Assessori, compresi quelli nominati fra cittadini non facenti parte del Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere ed Assessore.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, secondo i criteri previsti dalla legge regionale.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture

organizzative del Comune.

5. Il Sindaco designa tra gli Assessori effettivi un referente per la frazione di Castello ed uno per le frazioni di Molina, Predaia e Stramentizzo scegliendoli, ove possibile, tra i residenti nelle rispettive frazioni.

Tale Assessore rappresenta all'interno della Giunta le esigenze e le istanze della comunità frazionale e si pone come referente dell'Amministrazione presso la frazione stessa.

6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

7. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

8. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 24. CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

ART. 25. MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 26. ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità, è l'organo responsabile della sua amministrazione e, con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture

gestionali – esecutive.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

ART. 27. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In tale veste:

a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;

b) assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari;

c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;

f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;

g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte della Giunta;

i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;

j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 28. GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza ed il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità mensile gli elenchi delle determinazioni dirigenziali.

ART. 29. IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 30. COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1, nel rispetto del principio di pari opportunità di cui all'articolo 33, c. 4.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti, e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla *prorogatio* degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 31. NORME GENERALI

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità ed ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22 della L. 07.08.1990, nr. 241 e s.m. e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 32. PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE (abrogato)

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 33. PRINCIPI

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene, con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio e comunicata nella prima seduta utile successiva.
4. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni. A tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

ART. 34. ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette, il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e, nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

ART. 35 OPPOSIZIONE E RICORSI

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio

del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

ART. 36. IL DIFENSORE CIVICO

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

ART. 37. ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 38. PRINCIPI

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale anche mediante processi formativi del medesimo.

ART. 39. FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 41 e 42 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 40. ORGANIZZAZIONE

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 39 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 39 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la

responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni ed atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 41. ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficacie ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 42. ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore ad euro 50.000,00.- e comunque:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera l'azione e la resistenza in giudizio, le transazioni, gli accordi bonari in materia di lavori pubblici e la conciliazione delle controversie di lavoro;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti delle opere pubbliche e le perizie relative a lavori pubblici, nonché le varianti progettuali che non siano espressamente riservate dalla legge al Responsabile del servizio;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) delibera l'indizione di concorsi di idee;
- f) delibera l'assunzione di mutui passivi e di altre forme di indebitamento, nonché gli impieghi della liquidità;
- g) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

- h) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - i) delibera l'adesione del Comune ad organismi od associazioni, quando non di competenza consiliare;
 - j) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - k) fatte salve le competenze del Consiglio comunale, approva i capitolati per forniture e servizi;
 - l) approva i piani ed i programmi inerenti le manifestazioni turistiche, culturali, sportive e di altro genere;
 - m) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti, nel rispetto delle attribuzioni assegnate dall'ordinamento dei Comuni.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le proprie competenze di cui al comma 1, lettere d) e k), in tutto o in parte, al Segretario comunale e/o ad altri Responsabili dei servizi.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 43. IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale, nell'ambito delle competenze di legge, esercita le proprie funzioni osservando i criteri dettati dallo Statuto ed avvalendosi degli uffici e dei servizi in base agli indirizzi della Giunta comunale e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 39 commi 1 e 2:
- a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

ART. 44. PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

ART. 45. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 46. ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 47. CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, con l'ordine del giorno, è inviato all'indirizzo di posta elettronica o, in subordine, al numero di fax, comunicato da ogni singolo Consigliere alla segreteria comunale.
2. Nel caso sia impossibile trasmettere l'avviso di convocazione secondo tali modalità, lo stesso sarà inviato al domicilio del Consigliere tramite posta prioritaria ovvero consegnato c/o il domicilio stesso dal personale incaricato.
3. Contestualmente, verrà inviato in ogni caso anche un avviso tramite SMS al numero telefonico comunicato da ogni singolo Consigliere alla segreteria comunale.
4. Il medesimo procedimento previsto nei commi precedenti verrà seguito anche per le altre comunicazioni istituzionali (v. convocazioni commissioni, trasmissioni verbali sedute ed altre).
5. Nel caso di spedizione degli avvisi di convocazione o di altre comunicazioni istituzionali a mezzo di sistemi elettronici, si considerano osservati gli obblighi di consegna degli stessi e rispettati i termini di convocazione sulla base delle risultanze della spedizione comprovate dalle riproduzioni dei riferimenti a giorno ed ora come riportati automaticamente sui relativi supporti informatici e rapporti di invio.

ART. 48. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni sono pubblicate almeno con scadenza mensile, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale e/o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

ART. 49. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

ART. 50. FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il Bilancio annuale ed i documenti relativi;
 - d) il Piano Regolatore Generale, il Piano commerciale ed ogni altro atto di programmazione e pianificazione del Comune;
 - e) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;
 - f) le determinazioni dei funzionari responsabili di servizio;
 - g) altri atti generali e fondamentali che, in base a deliberazione del Consiglio comunale, debbano essere messi a consultazione dei cittadini.
2. A mezzo di forme idonee stabilite dal regolamento di partecipazione viene data notizia con adeguato rilievo dei provvedimenti generali e fondamentali.

CAPO II – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 51. I REGOLAMENTI

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 52. LE ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 53. SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 54. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 55. ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

ART. 56. REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 57. PRINCIPI

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Il Comune riconosce e sostiene attraverso la copertura finanziaria le attività svolte dal/i Comitato/i Manifestazioni Locali di Castello e di Molina di Fiemme.

TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA

ART. 58. LINEE PROGRAMMATICHE

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco ed Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

ART. 59. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione, fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando, in particolare, gli interventi effettuati nei settori socialmente rilevanti.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

ART. 60. GESTIONE - CONTROLLO

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal

Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 61. LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 62. SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Comune si avvale di un servizio di Tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità a quanto disposto dal regolamento di contabilità comunale e dall'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate.

ART. 63. IL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei conti in occasione delle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 64. PRINCIPI

1. I servizi comunali, l'organizzazione del lavoro e del personale, sono finalizzati a garantire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
2. I servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurando pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllando e modificando il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni di volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali nonchè nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione ed il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
4. A questo fine il Comune accetta e promuove la collaborazione con gli organismi predetti e con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi affinché possano in tal modo essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza.

ART. 65. NORME PROCEDURALI

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere **privilegiate forme di gestione intercomunale**.
4. Il Comune può istituire ovvero partecipare a forme societarie quando tale forma di gestione risulti opportuna in relazione alla natura dei servizi da prestare o delle attività economiche da esercitare. In tali casi lo statuto della società può prevedere, accanto alla partecipazione pubblica del Comune, anche quella di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresa la Magnifica Comunità di Fiemme, che conferiscono - oltre a quote di capitale - capacità tecniche, organizzative ed imprenditoriali tali da assicurare maggiore efficienza ed economicità ai servizi o alle attività per cui la società è costituita.
5. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
6. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 66. TARIFFE

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 67. REVISIONI DELLO STATUTO

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

ART. 68. NORME TRANSITORIE

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 33 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Per quanto concerne le indennità di carica del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, i gettoni di presenza per i Consiglieri comunali e quelli per la partecipazione alle commissioni previste per legge o regolamento, si fa rinvio alla normativa regionale.
- 3bis. A decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della L.R. 1/2013, i gettoni di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari ed a quelle previste per legge o regolamento, non potranno essere superiori al 50% di quello spettante ai Consiglieri per la partecipazione ai Consigli comunali. Sono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa vigente. L'indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni viene fissata dall'organo competente alla nomina contestualmente alla stessa.
4. Le modifiche introdotte nel presente Statuto con la deliberazione C.C. nr. 32 dd.23.09.2014 si applicano con le decorrenze previste dalla legge regionale.

ART. 69. DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune. Entro i 30 giorni di affissione, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello

statuto viene sospesa. La decisione in ordine alla ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari ad almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della Legge regionale e quelle contenute nel Capo III del presente Statuto.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.